

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento ⁽¹⁾.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I

Titolo II

Soggetti degli interventi sociali

Capo III - Altri soggetti pubblici e privati

Art. 10. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

1. Le IPAB partecipano, quali soggetti di diritto pubblico, alla programmazione e alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Al riordino delle IPAB si provvede con specifica legge regionale secondo i principi di cui all'*articolo 10 della L. n. 328/2000* e del *decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207* (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, a norma dell'*articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328*).

Art. 11. Terzo settore e altri soggetti privati.

1. Sono soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, per il proprio ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale, le seguenti organizzazioni afferenti al terzo settore:
 - a) le organizzazioni di volontariato;
 - b) le cooperative sociali;
 - c) gli organismi non lucrativi di utilità sociale;
 - d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
 - e) gli organismi della cooperazione;
 - f) le società di mutuo soccorso;
 - g) le fondazioni;
 - h) gli enti di patronato;
 - i) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.
2. La Regione e gli enti locali, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente nelle singole materie, riconoscono ed agevolano il ruolo di tali organizzazioni, nonché quello degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Il sistema nel suo complesso promuove e valorizza inoltre la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

(1) Ai sensi dell'*art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 10 dicembre 2007, n. 23*, la Regione promuove e sostiene gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati e gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali li progettano e realizzano mediante l'attivazione di servizi che consistono, fra l'altro, nella tutela delle donne, anche mediante i centri anti violenza inseriti tra gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla presente legge. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 14 giugno 2004, n. 30-12746*, la *Det. 17 giugno 2004, n. 65*, la *Delib.G.R. 3 agosto 2004, n. 47-3230*, la *Det. 21 settembre 2004, n. 236*, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2005, n. 25-14837*, la *Det. 11 aprile 2005, n. 78*, la *Delib.G.R. 1° agosto 2005, n. 33-626*, la *Delib.G.R. 11 settembre 2006, n. 30-3773*, la *Delib.G.R. 18 settembre 2006, n. 69-3862* e la *Det. 28 settembre 2006, n. 302*. Con *Delib.G.R. 17 settembre 2007, n. 57-6921* sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi regionali, ai sensi della presente delibera. Vedi, anche, la *Det. 20 settembre 2007, n. 335*, la *Delib.G.R. 12 novembre 2007, n. 70-7439* e con *Delib.G.R. 4 agosto 2009, n. 101-12022*.